

# PROTEZIONE IMPRESA

---



**Navale**  
ASSICURAZIONI DAL 1914

### Definizioni specifiche per la Sezione 1 - INCENDIO

*(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno. Le parole in azzurro rimandano alla specifica definizione inserita in questo stesso elenco)*

- Atto di terrorismo** Qualsiasi azione violenta (anche se realizzata da persona singola), fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico od etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi od autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
- Cassaforte** Contenitore metallico monoblocco dotato di pareti e battente di spessore adeguato, costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con azione meccanica o termica. Movimento di chiusura a chiave e/o combinazione.
- Classi degli immobili** Gli immobili sono stati suddivisi in 3 Classi a seconda delle loro caratteristiche costruttive.
- IMMOBILI DI CLASSE "A"**  
Immobili costruiti con:
- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi;
  - strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare;
  - manto di copertura del tetto, solai e pareti esterne in materiali incombustibili.
- IMMOBILI DI CLASSE "B"**  
Immobili costruiti con:
- strutture portanti verticali
  - struttura e manto di copertura del tetto
  - solai e pareti esterne
- in materiali incombustibili.  
Negli immobili a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno.
- IMMOBILI DI CLASSE "C"**  
Immobili costruiti con:
- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;
  - strutture portanti del tetto e solai, ove esistano, in materiali combustibili.
- Contenitore antincendio** Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo.  
Deve avere una struttura compatta ed indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma.  
Nel caso di classificatori, ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante.  
Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico
- Cose particolari** Anche se di proprietà di terzi:
- su qualunque supporto (magnetico, ottico, schede e bande perforate, ecc.): documenti, inclusi quelli d'archivio; disegni; registri; fotocolors;
  - microfilms, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili.
- Costo di rimpiazzo** Il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per uso e/o funzioni, ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio, senza tener conto di sconti o prezzi di favore.

<b>Costo variabile della produzione venduta</b>	<p>Importo formato dai costi dei componenti produttivi, direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato.</p> <p>A titolo esemplificativo, il <b>costo variabile della produzione venduta</b> è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'attività dichiarata in polizza.</p>
<b>Danno totale</b>	<p>La perdita completa del bene od il danno che comporti spese di riparazione superiori al <b>valore commerciale</b> del bene stesso</p>
<b>Effetti personali</b>	<p>Oggetti di uso personale, indumenti e relativi accessori, esclusi <b>preziosi e valori</b>.</p>
<b>Esplosivi</b>	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;</li> <li>- per azione meccanica o termica esplodono</li> </ul> <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo Allegato A</p>
<b>Esplosione</b>	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>
<b>Fabbricato</b>	<p>Il complesso delle opere edili, di proprietà o meno dell'Assicurato, costituito dai locali adibiti alla conduzione dell'attività assicurata e di tutti i servizi aziendali, sociali ed ausiliari ad essa connessi, inclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pertinenze e dipendenze anche separate aventi la stessa ubicazione</li> <li>ii. l'eventuale abitazione comunicante.</li> </ol> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate</li> <li>- ascensori, montacarichi, scale mobili</li> <li>- purché fissi per natura e destinazione, impianti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• idrici, igienici, sanitari</li> <li>• di illuminazione e del gas</li> <li>• di riscaldamento e/o condizionamento dei locali</li> <li>• per la produzione di acqua calda</li> </ul> </li> </ul> <p>a servizio esclusivo del <b>fabbricato</b>, anche se di proprietà di società erogatrici di servizi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- statue, affreschi, mosaici ed altre decorazioni che non abbiano valore artistico</li> <li>- antenne e parabole radioriceventi</li> <li>- tettoie, pensiline, soppalchi</li> <li>- recinzioni; cancelli anche elettrici; strade private; cortili; giardini compresi gli alberi</li> <li>- la quota millesimale delle parti di immobili e di impianti civili costituenti proprietà comune.</li> </ul>
<b>Implosione</b>	<p>Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.</p>
<b>Incendio</b>	<p>Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi</p>
<b>Infiammabili</b>	<p>Gas combustibili nonché sostanze non esplosive aventi un punto di infiammabilità inferiore a 55°C.</p> <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alla norma di cui al D.M. 17 Dicembre 1977. Non rientrano convenzionalmente nella presente definizione i carburanti contenuti nei serbatoi dei veicoli a motore e gli infiammabili in cisterne interrate.</p>
<b>Macchinario, attrezzature e arredamento</b>	<p>Anche se di proprietà di terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. macchine e attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività aziendale, incluse macchine ed apparecchiature elettroniche;</li> <li>b. insegne luminose di qualsiasi tipo;</li> </ol>

- 
- c. rivestimenti quali moquettes, boiserie, tappezzerie, tinteggiature e simili, ad uso esclusivo di abbellimento; tende frangisole esterne installate su strutture fisse;
- d. opere e migliorie eseguite dal locatario sul fabbricato condotto in locazione.
- e. **effetti personali**
- f. ogni altro bene od impianto che non rientri esplicitamente nella definizione di **fabbricato, merci, cose particolari, valori**

Sono esclusi:

- veicoli targati
- cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere
- preziosi,

Se i beni sopra esclusi costituiscono materie prime, ingredienti di lavorazione, articoli e/o prodotti propri dell'attività assicurata, rientrano nella definizione di **merci**.

### **Macchine e apparecchiature elettroniche**

TIPO "A"

Macchine ed apparecchiature a corrente debole per ufficio e/o altre attività amministrative per attività correlate, per impianti di allarme.

A puro titolo esemplificativo: personal computer ed altri elaboratori di dati, fatturatrici, pesa e registratori di cassa, fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, macchine da calcolo, telescriventi, centralini telefonici.

Sono esclusi:

- telefoni cellulari;
- macchine ed apparecchiature, separate o non, anche se a corrente debole, delegate alla gestione del ciclo produttivo.

TIPO "B"

Macchine ed apparecchiature destinate ai processi di produzione di beni o servizi e/o al controllo del loro ciclo di produzione.

Sono incluse macchine ed apparecchiature, separate o non, anche se a corrente debole, delegate alla gestione del ciclo produttivo.

### **Margine di contribuzione**

La differenza tra i **ricavi di vendita** e il **costo variabile della produzione venduta** desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato precedente all'evento.

### **Materiali incombustibili**

Si considerano tali le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

### **Merci**

Anche se di proprietà di terzi:

- materie prime; ingredienti di lavorazione; prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti; scorte e materiali di consumo
- imballaggi; supporti; scarti e ritagli di lavorazione
- se propri dell'attività, **infiammabili e merci speciali**
- oggetti di carattere promozionale esclusi **preziosi, valori e oggetti d'arte**

Sono compresi inoltre:

- beni di terzi oggetto dell'attività esercitata
- oneri fiscali, imposte di fabbricazione e diritti doganali dovuti all'Erario anche in caso di danno.

### **Merci speciali**

Celluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e micro-porosa; materie plastiche espanse od alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (esclusi quelli racchiusi nelle confezioni delle merci).

Non si tiene conto della presente definizione dal momento che i suddetti materiali entrano a far parte del prodotto finito.

### **Oggetti d'arte**

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

### **Periodo di indennizzo**

Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del danno. Tale periodo ha inizio al momento dell'evento che ha provocato il danno ed ha la dura-

---

ta massima indicata nel Prospetto della *Sezione 1b-INCENDIO DANNI INDIRETTI*.  
Non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione del contratto, purché avvenuti posteriormente alla data dell'evento.

<b>Preziosi</b>	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura
<b>Primo rischio assoluto</b>	Forma di copertura assicurativa in base alla quale il danno viene indennizzato sino ad un importo massimo pari a quello assicurato, senza tenere conto del valore effettivo del complesso dei beni oggetto della copertura come prevede l'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Ricavi di vendita</b>	Quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata nella Scheda, al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita, I.V.A.
<b>Scoppio,</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. <u>Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.</u>
<b>Solaio</b>	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazione e soffittature
<b>Tetto</b>	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere un edificio dagli agenti atmosferici
<b>Valore a nuovo</b>	La spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il <b>fabbricato</b> , escludendo solo il valore dell'area.
<b>Valore commerciale</b>	È il valore determinato detraendo dal <b>valore a nuovo</b> (per il <b>fabbricato</b> ) o dal <b>costo di rimpiazzo</b> (per i beni mobili) un deprezzamento stabilito in base al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.
<b>Valore intero</b>	Forma di copertura assicurativa che prevede la dichiarazione dell'esatto valore dei beni oggetto della copertura stessa. Qualora venga accertato che il valore dei beni al momento del danno era superiore a quello dichiarato ed assicurato, si applica il disposto dell'art. 1907 del Cod.Civile.
<b>Valori</b>	Valuta a corso legale; titoli di credito in genere; francobolli in corso di validità, valori bollati; buoni pasto, buoni benzina e, in generale, ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile.

- 1. Le coperture di base**
- .A Navale indennizza nella forma a "Valore intero", salvo nei casi espressamente derogati dalle condizioni contrattuali, i danni materiali ai beni assicurati causati da:
- a. **incendio**
  - b. **azione meccanica del fulmine**
  - c. **scoppio, esplosione, implosione**, purché non provocati da ordigni esplosivi in possesso od a qualunque titolo detenuti dall'Assicurato;
  - d. **fumo, gas, vapori** provocati da incendio di enti anche non assicurati posti nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate oppure fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso degli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie
  - e. **caduta di meteoriti o corpi celesti; di veicoli spaziali, satelliti artificiali, aeromobili, e di cose da questi trasportate**, esclusi la caduta di ordigni esplosivi e/o radioattivi e i loro relativi effetti
  - f. **urto di veicoli stradali o natanti** non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Contraente
  - g. **onda d'urto sonora** prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono
  - h. **caduta di antenne o parabole radiotelevisive** stabilmente fissate al fabbricato, compresi i danni alle stesse;
  - i. **caduta di ascensori, montacarichi o simili**, compresi i danneggiamenti agli impianti, per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

Navale indennizza altresì, nella forma a *Primo rischio assoluto* e sempre nell'ambito delle somme assicurate alle partite colpite, i danni materiali ai beni assicurati provocati da:

- j. **correnti, scariche od altri fenomeni elettrici**, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.  
Sono esclusi i danni:
  - alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte;
  - causati da usura o carenza di manutenzione;
  - verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
  - dovuti a difetti noti all'Assicurato od al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore.

Franchigia di 150,00 ed indennizzo massimo per anno assicurativo pari all'1% della somma assicurata alla partita colpita, con il limite di:

- 5.000,00 relativamente a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici;
- 1.500,00 relativamente a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettronici nonché componenti elettroniche di macchine, apparecchiature, impianti;

- k. **acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, esclusi quelli interrati, al servizio del fabbricato nonché da spargimento d'acqua dovuto a rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione.

Sono esclusi i danni:

- provocati da gelo, umidità, stillicidio;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni;
- derivanti da traboccamenti o rigurgiti di fogne;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- alle merci la cui base di impilamento sia posta ad una altezza inferiore a cm.12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione.

La presente copertura è prestata sino ad un importo massimo di 2.500,00 per anno assicurativo e con una franchigia di 150,00.

Contro tutti gli eventi di cui sopra Navale garantisce inoltre, purché assicurati, "Macchinario, attrezzature e arredamento" e "Merci":

- l. all'aperto**  
anche nelle aree immediatamente circostanti il fabbricato,
- m. in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso fiere e mostre, nei locali costituenti l'abitazione dell'Assicurato e/o del Contraente**  
sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita stessa - con il massimo di 25.000,00 - per singolo evento;
- n. in fase di trasloco**  
sia al vecchio che al nuovo indirizzo.  
In caso di trasloco l'Assicurato deve darne preventivo o contemporaneo avviso a Navale e, in tal caso, l'assicurazione sarà attiva sia sul vecchio indirizzo sia sul nuovo per 7 giorni a partire da quello della data comunicata per l'inizio del trasloco stesso, purché la nuova sede sia ubicata in territorio italiano. Dopo tale periodo l'assicurazione rimane operante solo per il nuovo indirizzo.  
In caso di aggravamento di rischio, vale quanto disposto all'art. 4.2 delle *Condizioni generali*.

I danni materiali causati dagli eventi assicurati saranno indennizzati anche nel caso tali eventi siano stati determinati da

- o. colpa grave del Contraente o dell'Assicurato**  
nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali gli stessi debbano rispondere.
- .B Navale rimborsa inoltre, se conseguenti agli eventi coperti dall'assicurazione:
- p. spese di riparazione dei guasti causati ai beni assicurati**  
per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio. Tali spese saranno corrisposte anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita colpita;
  - q. spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui dell'evento**  
alla più vicina discarica autorizzata ed in attività, sino al 10% dell'indennizzo corrisposto per la partita colpita con il massimo di 25.000,00.  
Sono escluse le spese di trasporto e smaltimento dei residui costituenti rifiuti radioattivi;
  - r. spese per rimozione e ricollocamento di "Macchinari, attrezzature e arredamento" e "Merci"**  
rese necessarie per consentire i lavori per il ripristino del fabbricato, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagato per il fabbricato stesso e con il massimo di 25.000,00;
  - s. onorari del perito**  
che l'Assicurato abbia ritenuto necessario scegliere e nominare in conseguenza del danno, nonché la quota parte delle spese ed onorari del terzo perito - qualora si renda necessaria la sua nomina - nel caso l'Assicurato abbia acconsentito ad accedere ad un arbitrato irrituale.  
Il tutto sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagato per il danno e con il massimo di 10.000,00 per evento;
  - t. spese di riprogettazione del fabbricato**  
sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato per il fabbricato stesso, con il massimo di 15.000,00 per evento;
  - u. costi ed oneri di ricostruzione**  
dovuti a Enti e/o Pubbliche Autorità in base alle disposizioni vigenti al momento per la ricostruzione del fabbricato.  
Questa copertura è prestata sino al 10% dell'importo dell'indennizzo corrisposto per il fabbricato stesso, con il massimo di 15.000,00.  
Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative;
  - v. rifacimento di documenti personali**  
come patenti di guida, carte di identità, passaporti, con il massimo di 600,00 per evento e purché assicurati Macchinario, attrezzature e arredamento;
  - w. danni materiali a Cose particolari**  
nel limite del 10% della somma assicurata alla partita "Macchinario, attrezzature

ed arredamento" e sino ad un importo massimo di 10.000,00 per anno assicurativo.

La presente copertura è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*;

x. **danni materiali a Valori e Preziosi**

nell'ambito della somma assicurata alla partita "Macchinario, attrezzature ed arredamento" e sino al

- 5% di tale somma, col massimo di 3.000.000 per i Valori,
- 10% di tale somma, col massimo di 20.000,00, per i Preziosi.

La presente copertura è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*.

---

### 2. Delimitazioni delle garanzie

#### .1 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- guerra od atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, guerriglia;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi, atti vandalici e dolosi in genere;
- cedimenti o movimenti artificiali del terreno;

nonché i danni:

- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- da smottamenti, frane, caduta sassi, valanghe, slavine e altre calamità naturali provocate dalla forza della natura;
- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, avvelenamento, non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di tali sostanze)
- derivanti direttamente od indirettamente da guasti a linee di alimentazione (elettricità, gas, acqua, comunicazioni) nonché i relativi costi e spese;
- di furto, rapina, occupazione abusiva;
- di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- dovuti a stillicidio, umidità, usura, gelo;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso dei beni assicurati, di eventuali pregiudizi o di profitti sperati;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente  
salvo quelli per cui la copertura venga esplicitamente ricompresa nel Prospetto della presente Sezione.

#### .2 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

In caso di danno l'importo massimo da liquidare non potrà superare quello delle rispettive somme assicurate, salvo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio.

---

### 3. Condizioni specifiche

#### 1 OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

L'assicurazione vale per i beni aventi l'ubicazione indicata nella Scheda, nell'ambito del fabbricato e, ove espressamente previsto, delle aree ad esso esterne immediatamente circostanti.

#### .2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI IMMOBILI

Il premio della presente Sezione è calcolato in base alla Classe, indicata nel Prospetto di questa Sezione, cui sono ascrivibili gli immobili assicurati e/o contenenti i beni assicurati.

#### .3 MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO

Relativamente alla partita "Macchinario, attrezzature e arredamento" sono esclusi dall'assicurazione:

## SEZIONE 1a - INCENDIO DANNI DIRETTI

---

- oggetti d'arte di valore singolo superiore ad 2.000,00
- tappeti, pellicce, oggetti e servizi di argenteria di valore singolo superiore ad 5.000,00  
e pertanto tali beni non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

### .4 INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

L'Assicurazione è prestata alla condizione che nel fabbricato non esistano più di:

- kg 500,00 di infiammabili
- kg 500,00 di merci speciali.

In caso di danno se tale condizione risultasse non rispettata, si applicherà il disposto dell'art. 4.2 (Sul rischio in genere - Aggravamento di rischio) delle *Condizioni Generali* contenute nel Libretto mod. PMIL01.

### .5 MERCI DI CATEGORIE DIVERSE

In caso di danno, le merci di categorie non pertinenti l'attività produttiva indicata nella Scheda saranno comunque indennizzate, ma con il limite del 10% della somma assicurata a tale partita - sino ad un massimo di 15.000,00 - per singolo evento.

### .6 IMPIANTI DI ASPIRAZIONE NELLE ATTIVITA' PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Qualora nell'attività assicurata venga svolta in tutto od anche solo in parte la lavorazione del legno, oltre la metà delle macchine mordenti esistenti deve essere collegata ad un impianto centralizzato di aspirazione.

Se manca tale requisito, in caso di danno si applica uno scoperto del 20%.

### .7 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

### .8 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Navale rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del C.C. verso i famigliari, i parenti e gli affini dell'Assicurato, i suoi collaboratori domestici, i suoi ospiti e/o clienti, che abbiano causato il danno, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

---

## 4. Le coperture facoltative

*(Operanti solo se nel Prospetto di questa Sezione è stato indicato il relativo premio e, se richiesta, la specifica somma assicurata o, ove previsto, sia stata barrata la corrispondente casella).*

### .1 ASSICURAZIONE SPECIFICA PER VALORI E PREZIOSI

In sostituzione di quanto previsto all'art.1.B.x (Le coperture di base - Danni materiali a *Valori e Preziosi*), i danni a tali beni sono indennizzati, sempre nella forma a *Primo rischio assoluto*, ma sino al massimo dell'importo esposto nel Prospetto per questa partita, con il limite comunque di 20.000,00 per i *Valori* non in cassaforte.

### .2 ATTI DI TERRORISMO

Navale indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
  - derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
- Scoperto del 10% - con il minimo di 500,00 - e massimo indennizzo pari al 70% della somma assicurata alla partita colpita per ogni evento.

### .3 AUMENTO PERIODICO DELLE MERCI

Per i mesi indicati nel Prospetto, la somma assicurata alla partita "Merchi" si intende aumentata dell'importo indicato nel Prospetto stesso.

### .4 COSE PARTICOLARI

A parziale deroga di quanto previsto all'art.1.B.w (Le coperture di base - Danni ma-

teriali a *Cose particolari*) i danni a tali beni sono indennizzati, sempre nella forma a *Primo rischio assoluto*, sino al massimo dell'importo esposto nel Prospetto per questa partita.

### .5 DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' - FORMA A DIARIA

In caso di interruzione dell'attività, totale o parziale, per un periodo superiore a 3 giorni, a causa di un danno indennizzabile a termini della presente Sezione, Navale rimborserà all'Assicurato una somma pari alla diaria assicurata, tenendo conto della stagionalità dichiarata nel Prospetto.

Per il trimestre per il quale sia stata dichiarata una percentuale dei ricavi pari al 25% dell'intero anno, l'indennizzo sarà pari alla diaria assicurata, mentre nel caso di percentuali superiori od inferiori la diaria sarà modificata proporzionalmente

Le suddette spese sono riconosciute per il numero massimo di giorni indicati nel sopraccitato Prospetto.

In caso di inattività parziale, il rimborso sarà effettuato in proporzione.

L'importo assicurato per la diaria non può essere superiore ad 1/500esimo dei ricavi lordi conseguiti nell'anno fiscale precedente l'annualità assicurativa in corso. Nel caso risulti assicurato un importo maggiore, il massimo indennizzo giornaliero sarà comunque pari alla diaria calcolata come sopra.

### .6 DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' - FORMA A PERCENTUALE

In caso di interruzione dell'attività, totale o parziale, per un periodo superiore a 3 giorni, a causa di un danno indennizzabile a termini della presente Sezione, Navale rimborserà all'Assicurato le spese fisse ed insopprimibili che l'Assicurato stesso dimostrerà di aver comunque sostenuto durante il periodo di inattività.

Tali spese riguardano salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni e saranno riconosciute sino al massimo del 20% dell'importo liquidato per le partite colpite.

In caso di inattività parziale, il rimborso sarà effettuato in proporzione.

Quanto dovuto per questa garanzia viene corrisposto in eccedenza alle somme assicurate alle partite stesse.

### .7 DANNI DELL'ACQUA

Navale indennizza a *Primo rischio assoluto* - nell'ambito della somma indicata nel Prospetto per questa garanzia e con una franchigia di 250,00 - i danni materiali arrecati ai beni assicurati da:

- fuoriuscita d'acqua dagli impianti idrici posti al servizio del fabbricato e da apparecchiature e macchine, il tutto collegato a condutture d'acqua, se dipendente da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento;
- acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto o si sia infiltrata nel fabbricato in seguito a rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico;
- rigurgiti di acque di fogna non provenienti dalla canalizzazione pubblica;
- gelo che abbia provocato la rottura delle condutture di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nel fabbricato ed a servizio dello stesso, purché l'edificio sia dotato di impianto di riscaldamento, che lo stesso sia stato attivato e non sia rimasto spento per più di 48 ore.

Per questa copertura è previsto uno scoperto specifico del 20%, diventando la franchigia indicata in premessa il minimo non indennizzabile, e, ferma la somma assicurata nel Prospetto, l'indennizzo massimo non potrà superare 3.000,00 per anno assicurativo.

Navale assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati, le

- spese per la ricerca dei guasti, comprese quelle di demolizione e ripristino di parti del fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo,
- spese per riparare o sostituire tubazioni e raccordi che hanno dato origine allo spargimento d'acqua

sino al 10% della somma assicurata per questa copertura e nell'ambito della stessa e con una franchigia di 500,00;

nonché le spese per

- sgombero, trasporto e smaltimento dei residui dell'evento (esclusi materiali tossici, nocivi e radioattivi) alla più vicina discarica autorizzata
- rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti all'interno di fabbricato resi necessari dall'evento

sino al massimo del 10% - con il limite di 2.500,00 - dell'indennizzo liquidato per questa garanzia ed in eccedenza alla somma assicurata per la garanzia stessa.

Sono esclusi i danni:

- a. conseguenti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni e mareggiate;
- b. provocati da umidità e stillicidio;
- c. alle merci la cui base di impilamento sia posta ad un'altezza inferiore a cm.12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione;
- d. alle merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana, disgelo e rigurgiti di fogna;
- e. derivanti da infiltrazioni di acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione;
- f. assicurati con la copertura *Acqua condotta* di cui all'art.1A.k (Le coperture di base) della presente Sezione, salvo per i maggiori danni eventualmente occorsi.

### .8 ENTI IN LEASING

Relativamente alla partita "Macchinario, attrezzature e arredamento", sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da apposita polizza, e pertanto gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

### .9 EVENTI ATMOSFERICI

Navale indennizza i danni materiali alle cose assicurate causati da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare, quando tali eventi si manifestino con una violenza i cui effetti siano riscontrabili su una pluralità di cose assicurate o meno.

La garanzia comprende i danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato causati dagli eventi sopra indicati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Sono esclusi i danni:

- causati da gelo, da sovraccarico di neve;
- a coperture pressostatiche, serre e rispettivi contenuti, tende esterne;
- alle merci poste all'aperto;
- subiti, non per effetto di grandine, da tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture;
- subiti da vetrate, lucernari, lastre in fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- dovuti a rottura e/o rigurgito dei sistemi di scarico.

Scoperto 10% con il minimo di 500,00 ed il massimo di 25.000,00. Massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata alla partita colpita per ogni evento.

### .10 EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE

Navale indennizza i danni materiali alle cose assicurate causati da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare, quando tali eventi si manifestino con una violenza i cui effetti siano riscontrabili su una pluralità di cose assicurate o meno.

La garanzia comprende i danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato causati dagli eventi sopra indicati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Sono esclusi i danni:

- causati da gelo;
- a coperture pressostatiche, serre, e rispettivi contenuti; tende esterne;
- a merci poste all'aperto;
- a macchinari, attrezzature ed arredamento posti all'aperto, salvo siano fissi per uso e destinazione;
- subiti, non per effetto di grandine, da tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture;

- a fabbricati non conformi alle norme in vigore relative ai sovraccarichi di neve, nonché al loro contenuto;
- dovuti a rottura e/o rigurgito dei sistemi di scarico.

I danni indennizzabili ai sensi di questa garanzia saranno liquidati:

- relativamente a lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica rotti o deteriorati per effetto di grandine, con lo scoperto del 10% - minimo 500,00 ed il massimo di 25.000,00 - e sino ad un importo non superiore al 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di 30.000,00 per anno assicurativo;
- relativamente a crolli parziali o totali di tetti causati da pressione di neve, con lo scoperto del 10% - minimo 500,00 ed il massimo di 25.000,00 - e sino ad un importo non superiore al 50% della somma assicurata per la partita colpita per anno assicurativo;
- in tutti gli altri casi con uno scoperto del 10% - minimo 500,00 e massimo di 25.000,00 - e massimo indennizzo pari al 70% della somma assicurata alla partita colpita per ogni evento.

### .11 EVENTI SOCIOPOLITICI

Navale indennizza i danni materiali alle cose assicurate, inclusi quelli provocati da ordigni esplosivi, direttamente causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggi, atti violenti o dolosi in genere, anche se perpetrati individualmente.

Sono compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine nonché quelli verificatisi in occasione di serrata o di occupazione non militare, purché le stesse si protraggano per più di 5 giorni consecutivi.

Sono esclusi i danni da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati e quelli verificatisi in occasione di confisca, sequestro, e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità.

Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 ed il massimo di 25.000,00. Massimo indennizzo pari al 70% della somma assicurata alla partita colpita per ogni evento.

### .12 MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO E MERCI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'art. 1A.m, *Macchinario, attrezzature e arredamento e Merci* in deposito e/o lavorazione presso terzi sono indennizzate sino al 20% della somma assicurata alla partita stessa per ogni singolo evento, con il massimo di 100.000,00.

### .13 MANCATO FREDDO

Se è stata attivata la partita "Merci", l'assicurazione è estesa - nella forma a *Primo rischio assoluto*, sino all'importo indicato per la presente garanzia nel Prospetto - ai danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per oltre 12 ore consecutive

- fuoriuscita del liquido frigorifero

conseguenti a:

i. eventi effettivamente coperti con la presente Sezione

ii. guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;

Non sono considerati guasti i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- difetto di costruzione od errata installazione

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.

Scoperto 10%, con il minimo di 250,00 ed il massimo di 1.000,00. Tale scoperto è ridotto al 5% qualora l'impianto frigorifero sia dotato di dispositivo di allarme per la segnalazione di anomalie.

### .14 MANCATO FREDDO ANCHE PER DANNI ELETTRICI AL FABBRICATO

Se è stata attivata la partita "Merci", l'assicurazione è estesa - nella forma a *Primo*

*rischio assoluto*, sino all'importo indicato per la presente garanzia nel Prospetto - ai danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per oltre 12 ore consecutive
- fuoriuscita del liquido frigorifero

conseguenti a:

- eventi effettivamente coperti con la presente Sezione;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
- guasto all'impianto elettrico del fabbricato.

Non sono considerati guasti i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti.

Sono esclusi i danni derivanti da difetto di costruzione od errata installazione.

Franchigia di 250,00.

### .15 OGGETTI D'ARTE

A parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 3.2 (Condizioni specifiche - Macchinario, attrezzature e arredamento), nella copertura assicurativa rientrano anche oggetti d'arte di valore singolo superiore ad 2.000,00, ma non eccedente 10.000,00.

### .16 RICORSO TERZI

Navale tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto nel Prospetto, delle somme che lo stesso sia tenuto a corrispondere per capitale, interesse e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose di terzi da eventi indennizzabili a termini della presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La copertura assicurativa prevista dalla presente garanzia non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- Contraente, Assicurato e loro famigliari;
- altre persone che a qualsiasi titolo abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente debba rispondere;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, i loro famigliari nonché, anche se non conviventi, i rispettivi genitori e figli;
- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.

L'Assicurato deve:

- comunicare tempestivamente notizie, domande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
- adoperarsi per l'acquisizione degli elementi di difesa;
- astenersi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

### .17 RISCHIO LOCATIVO

Navale, in caso di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali cagionati al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato stesso da un evento garantito dalla presente Sezione.

Ferma l'applicazione dell'art. 1.2.d (Norme generali - Criteri di stima e determinazione del danno - Deroga alla proporzionale) di cui alle *Norme in caso di danno* contenute nel Libretto mod. PMIL01, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza.

### .18 SELLING PRICE

Se a seguito di un danno risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

L'avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture.

La presente pattuizione è operante a condizione che non siano state attivate le coperture di cui all'art. 4.5 o 4.6 della presente Sezione o quelle previste dalla *Sezione 1b-INCENDIO DANNI INDIRETTI*.

### .19 SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO

Le spese di demolizione e sgombero di cui all'art. 1B.q della presente Sezione, saranno indennizzate sempre nell'ambito della somma assicurata alla partita colpita, ma senza alcun limite.

### .20 VALORI E PREZIOSI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.B.x (Le coperture di base - Danni materiali a *Valori e Preziosi*) i danni a tali beni sono indennizzati sempre nell'ambito della somma assicurata alla partita "Macchinario, attrezzature ed arredamento", ma sino al:

- 5% di tale somma col massimo di 20.000,00 se i Valori sono riposti in cassaforte od in contenitori antincendio, di 10.000,00 negli altri casi;
- 15% di tale somma e sino ad un importo massimo di 50.000,00 per i Preziosi.

## SEZIONE 1b - INCENDIO DANNI INDIRETTI

---

### 1. Le coperture di base

Navale, a seguito di un danno indennizzabile in base alla precedente *Sezione 1a-INCENDIO DANNI DIRETTI*, riconosce all'Assicurato un importo, sino al massimo di quello indicato nello specifico Prospetto della presente *Sezione 1b-INCENDIO DANNI INDIRETTI*, per coprire:

- **perdita del Margine di contribuzione**  
dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita;
  - **spese supplementari**  
necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita.
- 

### 2. Delimitazioni delle garanzie

#### .1 ESCLUSIONI

- a. Anche se conseguenti ad un danno indennizzabile in base alla precedente *Sezione 1a-INCENDIO DANNI DIRETTI*, sono escluse perdite e spese derivanti da danni:
- verificatisi in conseguenza di terrorismo o sabotaggio;
  - causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
  - causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, bradisismo;
  - di fenomeno elettrico;
  - subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero;
- b. Sono inoltre escluse perdite e spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
  - tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità, atti di terrorismo;
  - uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, sovraccarico di neve;
  - difficoltà di ricostruzione; ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge; disastri naturali; scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; stati di guerra;
  - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
  - revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo di *Macchinario, attrezzature e arredamento* danneggiati o distrutti.

#### .2 LIMITAZIONI

- a. Franchigia pari a 3 volte l'importo che risulta dividendo la somma assicurata nel Prospetto a titolo di Margine di contribuzione per il numero dei giorni lavorativi annui.
- b. Per perdita del margine di contribuzione e spese supplementari conseguenti a danni indennizzabili per i quali è prevista l'estensione nella sezione Danni Diretti dovuti a:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse,
  - atti vandalici o dolosi in genere,
  - uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, sovraccarico di neve;
  - (ferma l'esclusione degli atti di terrorismo e sabotaggio di cui al precedente punto 1)
- l'importo massimo liquidato per anno assicurativo sarà pari al 40% della somma indicata nel Prospetto di questa *Sezione 1b-INCENDIO DANNI INDIRETTI*.
- c. I costi per il personale saranno indennizzati solo se non rientranti nel calcolo del Margine di contribuzione esposto nel Prospetto e sempreché l'Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni.
- d. In caso di danno, le spese sostenute dall'Assicurato per gli onorari dovuti alla so-

cietà di revisione al fine di:

- produrre dettagli attinenti alla contabilità,
- produrre prove ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare a Navale a termini di polizza,
- certificare che i suddetti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata

sono riconosciute entro il limite del 2% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di 10.000,00 per anno assicurativo, fermo il disposto di cui al successivo punto 3 (Limite massimo dell'indennizzo) e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

### .3 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata nel relativo Prospetto per questa Sezione rappresenta il massimo esborso cui Navale è tenuta per uno o più eventi dannosi occorsi nell'annualità assicurativa.

Se il Contraente o l'Assicurato ottempera agli obblighi di comunicazione di cui all'art.3.1 delle *Condizioni specifiche* (Modalità di aggiornamento della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione - Obblighi di comunicazione), tale somma si intenderà automaticamente aumentata sino ad un massimo del 30%.

### 3. Condizioni specifiche .1 AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA A TITOLO DI MARGINE DI CONTRIBUZIONE - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare a Navale il Margine di contribuzione dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata.

Al ricevimento di tali dati Navale, a condizione di non rilevare una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, superiore al 30%, emetterà un atto di aggiornamento, valido fino a eventuale successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

- i. la nuova somma assicurata;
- ii. l'ammontare del premio anticipato per il periodo assicurativo futuro, calcolato sulla base della nuova somma assicurata.

Navale emetterà altresì un atto di regolazione in cui verrà indicato l'eventuale importo di conguaglio per il periodo assicurativo trascorso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza .

Qualora il Contraente non corrisponda gli eventuali premi di conguaglio entro 30 giorni dalla data di presentazione degli atti, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di contribuzione, Navale può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di evento dannoso occorso durante il periodo assicurativo, la somma da dichiarare ai fini della regolazione del premio non dovrà tenere conto della riduzione del Margine di contribuzione imputabile agli eventuali danni occorsi.

### .2 CLAUSOLA ALTERNATIVA DI INDENNIZZO

In caso di danno indennizzabile in base alla presente Sezione, è data facoltà al Contraente di richiedere che l'indennizzo anziché in base ai *Ricavi di vendita* sia determinato e corrisposto in base alla produzione non effettuata a causa dell'evento dannoso, secondo le modalità previste dalla forma a *Unità di produzione* di seguito indicate.

Tale scelta dovrà essere comunicata dal Contraente a Navale entro 15 giorni da quando è venuto a conoscenza del danno e si intenderà definitiva e vincolante per le Parti.

In mancanza di tale comunicazione si intenderà operante la garanzia in base ai *Ricavi di vendita* e l'indennizzo verrà corrisposto in base al punto 2a (Criteri di stima e determinazione del danno - Somme assicurate e criteri di valutazione del danno) dell'art. 2 di cui alle *Norme in caso di danno* contenute nel Libretto mod. PMIL01.

Premesso che relativamente a ciascuna linea di produzione individuata il Contraente dichiara nel Prospetto della presente Sezione:

- il quantitativo totale annuo di beni prodotti nel corso dell'esercizio precedente all'attivazione della copertura prestata con questa Sezione
- il margine di contribuzione realizzato nel corso dello stesso anno, per ciascuna unità non prodotta l'indennizzo viene concordato in misura che non possa eccedere la quota parte (gravante su ogni unità) dell'importo globale del margine di contribuzione di un intero esercizio.

Pertanto, ai fini dell'applicabilità della presente clausola, in caso di danno si dovrà determinare:

- i. il periodo di indennizzo, ossia il numero presumibile di giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività produttiva della linea danneggiata, fermo il massimo periodo di indennizzo convenuto nel Prospetto della presente Sezione;
- ii. la differenza fra il quantitativo di prodotto preventivato nel periodo di indennizzo ed il quantitativo di prodotto effettivamente realizzato nello stesso periodo.

Nel caso l'evento dannoso occorra durante un periodo di comprovata stagionalità produttiva, tale differenza sarà aumentata di una percentuale del 10% a titolo di maggior risarcimento.

L'ammontare del danno è il risultato dal prodotto tra la quantità come sopra calcolata ed il Margine di contribuzione unitario per singolo pezzo.

Sono altresì indennizzate le spese supplementari necessariamente documentate e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o ridurre la perdita, nel limite del risparmio ottenuto sulla perdita che sarebbe stata altrimenti indennizzabile a termini del presente art. 3.2

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato produrrà merci in ubicazione diversa da quella indicata nella Scheda, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto così prodotto sarà incluso nel calcolo del numero di pezzi effettivamente realizzati durante il periodo di indennizzo.

In caso di danno sarà pertanto operante il disposto della presente condizione e, a parziale deroga dell'art. 2.2a (Delimitazioni delle garanzie - Limitazioni), non sarà applicata la franchigia ivi prevista.

### .3 INOPERATIVITÀ DELLA SEZIONE 1a-INCENDIO DANNI DIRETTI

La condizione che subordina l'operatività della copertura di perdite e spese di cui alla presente Sezione alla indennizzabilità del danno materiale e diretto ai beni che le ha provocate (art.1-Le coperture di base) non trova applicazione se il danno che ha colpito i beni assicurati con la *Sezione 1a-INCENDIO DANNI DIRETTI* non è indennizzabile in quanto

- di importo inferiore ad un determinato ammontare
- i beni danneggiati sono in leasing e sono stati esclusi dalla copertura.

### .4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Navale rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del C.C. verso i famigliari, i parenti e gli affini dell'Assicurato, i suoi collaboratori domestici, i suoi ospiti e/o clienti, che abbiano causato il danno, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.



oMilanese - MI - Italia - Tel. 02582111 - Fax 0258211710 - c.p. 1221

REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario SpA . [www.navale.it](http://www.navale.it)